

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Sezione II, in composizione monocratica e in persona del Dr. Diego Ragozini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 19868/2021 R.G., avente ad oggetto: **Opposizione avverso decreto ingiuntivo**, riservata in decisione all'udienza del 25.11.2022 e vertente

TRA

██████████, c.f. ██████████, nato a ██████████ il ██████████ e res.te in ██████████ (NA), alla Via ██████████ rapp.to e difeso, in virtù di giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. ██████████ ██████████ con studio in Benevento, alla ██████████

Opponente

E

Siena NPL 2018 s.r.l., P.I. 14535321005, e, per essa, nella qualità di procuratrice, **Juliet S.p.A.**, P.I. 01461980524, rapp.ta e difesa, in virtù di giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ██████████

Opposta

CONCLUSIONI

All'udienza del 25.11.22 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.



ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui agli artt. 135 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, per cui la sentenza contiene la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

Con atto introduttivo regolarmente notificato, [REDACTED] opponendosi al decreto ingiuntivo n. 3737/2021 del 04.05.2021 con cui gli era stato ingiunto il pagamento, nel termine di quaranta giorni dalla notifica, della somma di euro 487.476,19, oltre interessi al tasso legale, nonché spese della procedura, citava la Siena NPL 2018 S.r.l. e, per essa, la Juliet S.p.A. a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli all’udienza del 13.12.2021.

In sede monitoria la ricorrente aveva dedotto:

- che, con contratto di finanziamento ai sensi del d.lgs. 385/93 stipulato in data 30.12.2004, rep. 293472 racc. 73482, a rogito del [REDACTED] [REDACTED] la Monte dei Paschi di Siena, Banca per l’Impresa S.p.A., aveva concesso alla società [REDACTED] S.r.l. un finanziamento di euro 450.000,00 da rimborsare entro il 30 giugno 2014, prorogato di un anno, garantito da ipoteca iscritta in data 18.01.2005;
- che la parte mutuataria non aveva adempiuto all’obbligo del pagamento delle rate scadute con conseguente diritto della



banca mutuante di chiedere il pagamento di ogni somma a essa dovuta;

- che il contratto di mutuo era da intendersi risolto;
- che Siena NPL 2018 S.r.l. era attuale titolare del credito quale cessionaria del medesimo dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in forza del contratto di cessione di crediti stipulato in data 20 dicembre 2017 di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 151 del 23.12.2017;
- che Juliet S.p.A. era stata incaricata da Siena NPL 2018 S.r.l. di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti ritenuti necessari al recupero del credito;
- che l'esposizione di cui sopra risultava garantita da fideiussione concessa da [REDACTED];
- che il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della società [REDACTED] S.r.l. con sentenza n. 302 del [REDACTED];
- che pendeva procedura esecutiva avente ad oggetto i beni della debitrice principale con ultimo tentativo di vendita risalente al 2016;
- che era evidente il pericolo di mancato recupero del credito vantato da essa ricorrente.

A fronte di ciò, la Siena NPL 2018 S.r.l. e, per essa, la Juliet S.p.A. aveva chiesto e ottenuto che il Tribunale ingiungesse al [REDACTED] il pagamento in suo favore della somma complessiva di euro



487.476,19, oltre interessi al tasso legale e sino al soddisfo, nonché spese della procedura.

Tanto premesso, il [REDACTED] si opponeva al decreto ingiuntivo notificatogli, asserendo che quanto dedotto dalla Siena NPL 2018 S.r.l. a fondamento della propria pretesa fosse infondato.

Preliminarmente eccepiva la prescrizione del diritto di credito vantato dalla opposta essendo decorso il termine di legge.

Eccepiva, inoltre, il difetto di titolarità attiva del rapporto di credito dedotto in sede monitoria non risultano che il credito fosse stato ceduto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a Siena NPL 2018 S.r.l.

Ancora, deduceva la nullità della fideiussione posta a garanzia del contratto di finanziamento oggetto di causa, atteso che la stessa riproduceva le clausole dello schema ABI del 2003 (artt. 2,6 e 8) che la Banca d'Italia (con provvedimento n. 55 del 2005) aveva considerato contrastanti con l'art. 2 co. 2 lett. a) della legge n. 287 del 1990. Tali clausole erano la clausola di reviviscenza, secondo cui il fideiussore deve *“rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”* (art. 2); la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. a mente della quale *“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere*



il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); la clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).

La fideiussione per cui era causa risultava pienamente coincidente con lo schema ABI, con conseguente nullità totale della stessa.

Se, poi, si riteneva integrata una ipotesi di nullità parziale e non totale della prestata fideiussione, non vi era dubbio che, dichiarata la nullità della clausola di cui all'art. 6, l'art. 1957 c.c. avrebbe ripreso vigore, con la conseguenza che la banca era decaduta dalla possibilità di rivolgersi al fideiussore in quanto non aveva proposto istanze contro il suo debitore principale entro il termine di sei mesi previsto dalla norma in esame.

Si eccepiva, inoltre, la nullità del contratto di finanziamento oggetto di causa nella parte in cui non indicava chiaramente gli interessi dovuti, né l'ISC/TAEG. In conclusione il [REDACTED] insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da liquidarsi in favore del costituito procuratore, antistatario.

Si costituiva in giudizio la Siena NPL 2018 S.r.l. contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto.



Ribattendo all'eccezione di prescrizione osservava che il diritto non poteva dirsi prescritto in quanto la domanda di insinuazione al passivo era atto idoneo a interrompere la prescrizione anche nei confronti del fideiussore del fallito per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Con riguardo alla titolarità attiva del rapporto, la comparente deduceva che la stessa risultava provata alla luce della documentazione in atti.

Quanto alla nullità della fideiussione perché contenente le clausole ritenute dalla Banca d'Italia contrastanti con la normativa antitrust la Siena NPL 2018 S.r.l. evidenziava che, anzitutto, non poteva trattarsi di nullità totale ma, al più, di nullità parziale; in ogni caso, l'art. 1957 c.c. non era applicabile al contratto oggetto di giudizio in quanto contratto autonomo di garanzia e non fideiussione a dispetto del *nomen* risultante dal contratto, per cui la banca non era decaduta dal potere di agire contro il garante.

Infine alcun profilo di nullità poteva ravvisarsi in ordine al contratto di finanziamento, che conteneva espressa indicazione delle voci di costo addossate al finanziato.

Pertanto si insisteva per il rigetto dell'opposizione proposta dal [REDACTED] e per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo; il tutto con condanna di parte opponente alla refusione delle spese processuali.



In corso di causa il Tribunale, su istanza di parte opponente, sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

Acquisita la documentazione di causa, si osserva quanto segue.

In primo luogo, va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente in quanto parte opposta ha provveduto a insinuarsi nel passivo della società sottoposta a procedura concorsuale, con conseguente interruzione della prescrizione non solo nei confronti del fallito, ma anche del fideiussore, odierno opponente.

Quanto all'eccezione di difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo in capo alla Siena NPL 2018 S.r.l., la stessa non risulta meritevole di accoglimento, atteso che la cessione del credito e la conseguente titolarità dello stesso in capo alla società opposta risulta provata alla luce della documentazione depositata in atti (estratto G.U., dichiarazione di cessione del credito).

Passando all'analisi nel merito dell'opposizione proposta dal ██████████ va rilevata la presenza nel contratto di fideiussione oggetto di causa delle clausole contrattuali ritenute dalla Banca d'Italia (provvedimento n. 55 del 2005) contrastanti con la normativa posta a protezione della concorrenza (legge n. 287 del 1990).

Ne deriva la nullità parziale del contratto di fideiussione *de quo*, come precisato dalla Corte di Legittimità con sentenza n. 41994 del 2021.



Per quanto in questa sede specificamente interessa, va detto che, una volta dichiarata la nullità parziale della fideiussione nella parte in cui prevede la deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., tale norma riprende pieno vigore (e ciò quand'anche si volesse qualificare il contratto oggetto di causa come contratto autonomo di garanzia), con la conseguenza che la Siena NPL 2010 S.r.l. è decaduta dal potere di agire contro il Cristiani, non avendo essa opposta intrapreso iniziative nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione.

Essendo l'odierna opposta decaduta dalla possibilità di avanzare pretese avverso il fideiussore, devono ritenersi assorbite le restanti questioni sollevate dalle parti di causa in ordine all'esatta quantificazione delle somme da dare e avere.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda oggetto di giudizio, così provvede:

- Accoglie l'opposizione proposta da [REDACTED] e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3737/2021 (R.G. 11267/2021) del 04.05.2021;
- Condanna Siena NPL 2018 S.r.l. e, per essa, Juliet S.p.A. al pagamento, in favore del difensore di parte attrice, antistatario, delle spese di lite, che si liquidano in euro [REDACTED] oltre iva, cassa e spese generali, oltre euro [REDACTED] per spese.



Così

deciso,

Napoli

28.2.2023

Il Giudice

Diego Ragozini